



COMUNE DI PALMIANO

(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA

Registro Generale n. 98

DETERMINAZIONE COPIA

del

RESPONSABILE AREA TECNICO-MANUTENTIVA E VIGILANZA

NUMERO 45 DEL 29-05-2021

Oggetto: INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST-SISMA-ART.14 CO.2 LETT.A) DEL D.L. N.189/2016 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L.N.229/2016 E S.M.I.- "O.C.S.R. n. 56/2018 e 109/2020 - COMUNE DI PALMIANO - CIMITERO

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di maggio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA-MANUTENTIVA E VIGILANZA

Atteso che:

- in data 24/08/2016 si è verificato un evento sismico di mag.6.0 della scala Richter che ha interessato in modo considerevole il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria tra cui il Comune di Palmiano;
- nella serata del 26 ottobre 2016 il territorio comunale è stato interessato da altre due fortissime scosse che hanno causato nuovi ingenti danni e molta apprensione tra la popolazione;
- in data 30/10/2016 si è verificato un ulteriore evento sismico di mag. 6.5 che ha interessato in modo considerevole il territorio Comunale;
- con delibera del Consiglio dei Ministri è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art.5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n.225 e ss.mm.ii., lo stato di emergenza per il sisma del 24 agosto 2016 che ha colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, da ultimo prorogato, con il D.L. n.104 del 14/08/2020, al 31 dicembre 2021;

Considerato che a seguito dei suddetti eventi sismici il complesso cimiteriale sito nella Fraz. Castel San Pietro di Palmiano ha subito danneggiamenti alle strutture più vetuste, nonché diffusi segnali di cedimenti del terreno;

Dato atto che l'intervento sull'intero complesso cimiteriale è stato inserito tra gli interventi finanziabili dal "Secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016" di cui all'O.C.S.R. n. 56 del 10 maggio 2018 e che è stato individuato al n.172 dell'Allegato 1 dell'O.C.S.R. N.56/2018, nonché al n.363 dell'Allegato 1 dell'O.C.S.R. n.109/2020;

Considerato che l'intervento denominato "CIMITERO CASTEL SAN PIETRO – INTERA AREA" è stato ammesso a finanziamento dal suddetto piano con un importo di € 100.417,00;

Vista la nota del Responsabile OOPP e BBCC dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del 24-09-2018 prot. n. 60045, avente ad oggetto "Avvio dei Piani di intervento sulle OO.PP. e sugli edifici scolastici approvati con O.C.S.R.n.33/2017, O.C.S.R. n.37/2017 e O.C.S.R.n.56/2018 – verifica di Congruità dell'Importo Richiesto (C.I.R.) e attività di progettazione" con la quale tra l'altro veniva disposto:

"Per dare avvio all'attuazione dei piani di intervento sulle OO.PP. e sugli edifici scolastici approvati dalle Ordinanze Commissariali in oggetto, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella nota del Commissario Straordinario avente prot.n.CGTRS-0007013 del 23/05/2018 e recante Criteri e modalità per il razionale impiego delle risorse stanziare per gli interventi di ricostruzione pubblica, si è resa necessaria la verifica di Congruità dell'Importo Richiesto da eseguirsi prima dell'espletamento dell'attività di progettazione al fine di definire meglio l'entità dell'intervento e dunque dell'importo necessario, in quanto in alcuni casi le stime inserite nei piani dagli Enti soggetti attuatori derivavano da valutazioni di massima non correttamente centrate sulla tipologia dell'intervento da eseguirsi (rafforzamento locale, miglioramento sismico, adeguamento sismico, nuova costruzione)."

Atteso pertanto che in data 19-05-2021 venivano trasmessi il C.I.R. e la scheda di valutazione tramite il portale Sismapp;

Vista la nota prot.1341 del 21-05-2021 con cui l'USR comunicava a questo Ente l'esito positivo della verifica svolta, convalidando in via previsionale l'importo pari ad **Euro 245.000,00**, in aumento rispetto all'importo ammesso dall'O.C.S.R. n 56/2018 e s.m.i.;

Ravvisata la necessità di procedere con tempestività alla redazione della progettazione definitiva/esecutiva degli interventi da attuare sull'edificio di proprietà comunale denominato "CIMITERO CASTEL SAN PIETRO – INTERA AREA";

Richiamato in particolare, l'art. 14, comma 4-bis, del D.L 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, come integrato e modificato dall'art. 1 del D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45 e s.m.i., il quale prevede:

[...]

4-bis. Ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto. L'affidamento degli incarichi di cui al periodo precedente è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell'articolo 50-bis del presente decreto, in possesso della necessaria professionalità e, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2-bis del presente decreto.[...]

Dato atto che al fine di procedere alla predisposizione del progetto definitivo / esecutivo si necessita di redigere la perizia geologica;

Evidenziato che all'interno dell'Ente sia tra il personale assunto a tempo indeterminato, sia tra quello a tempo determinato ex art.50 bis comma 3 bis del D.lgs 189/2016 non è presente la figura del Geologo per cui si rappresenta la necessità di dover affidare, con urgenza, un incarico professionale per la redazione della perizia geologica;

Atteso, che per quanto sopra esposto ricorrono le condizioni previste dall'art. 14, comma 4, bis del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, nonché quelle previste dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per procedere all'affidamento di un incarico esterno;

Ritenuto, pertanto, che si rappresenta la necessità di dover affidare, con urgenza, un incarico professionale ad un tecnico esterno in possesso dei necessari requisiti in grado di effettuare le prestazioni sopra descritte ed in particolare:

- Redazione relazione geologica;

Considerato, in relazione all'entità dell'intervento, il corrispettivo stimato per le attività oggetto dell'incarico, calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016 Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è quello di cui al seguente prospetto:

RIEPILOGO	
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	€ 1.404,60
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €	€ 1.404,60

Evidenziato che l'importo dell'affidamento dell'incarico risulta inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016;

Visti i primi tre commi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, in particolare il comma.2:

“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”

Dato atto che l'art.37,comma1 de ID.Lgs.18 aprile 2016 n.50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

Richiamate anche le seguenti norme del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50:

• **art. 23, commi**

2. Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall'articolo 24.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma

4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E' consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione. [...]

12. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l'attività progettuale svolta in precedenza. In caso di affidamento esterno della progettazione, che ricomprenda, entrambi i livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall'articolo 26, comma 3.

• **art. 24, commi**

1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;

d) dai soggetti di cui all'articolo 46.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente codice, sentita l'ANAC, sono definiti i requisiti che devono possedere i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 4.

[...]

4. Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi.

5. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. E', inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il decreto di cui al comma 2 individua anche i criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto ai fini dell'aggiudicazione. All'atto dell'affidamento dell'incarico, i soggetti incaricati devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo 83, comma 1.[...]

• **art. 31, commi 8**

[...] Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta. L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, **con esclusione delle relazioni geologiche**, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. [...]

• **art. 32 del D.lgs. n 50/2016, comma 2:**

“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”

Considerato che l'importo complessivo delle prestazioni in oggetto di importo risulta inferiore a 40.000,00 euro, è possibile procedere ad assegnazione con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. con le deroghe disposte **dal Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni);**

Richiamato quindi l'art.1. (Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia) del D.L. 16/07/2020 n. 76, che testualmente dispone:

[...]

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b) . Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

((a-bis) nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino al termine delle attività di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016)). [...]

Atteso, pertanto che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell'art.37, comma 1, del D. Lgs.50/2016 ed essendo stato sospeso fino al 31/12/2021 il comma 4 del predetto art.37, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000,00 € senza la necessaria qualificazione di cui all'art.38 del citato D.Lgs.;

Richiamati, inoltre:

- **l'articolo 1, comma 501, della legge 208/2015:** *"Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere Autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro"*;
- **l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 così come modificato** dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145: *"Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché' gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché' le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di **importo pari o superiore a 5.000 euro** e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.*
[...]"

Ritenuto, quindi, nel rispetto della normativa avanti richiamata, di procedere attraverso affidamento diretto mediante richiesta di preventivo di spesa a professionista esterno qualificato, individuato nel geologo **Bartolini Gianluigi** nato il 12/01/1973 a Singen (D) - Cod. Fisc. BRTGLG73A12Z112B, con studio tecnico in Ascoli Piceno, Via Corso di Sotto n. 62 cap 63100, iscritto all'Albo/Ordine dei GEOLOGI delle MARCHE al n° **712**, il quale, tra l'altro, risulta iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. n. 189 del 2016 e s.m.i.;

Vista la nota prot. n.1358 del 24-05-2021 con la quale il suddetto professionista veniva invitato a presentare offerta ai fini dell'affidamento diretto dell'incarico di che trattasi;

Vista la nota acquisita al protocollo comunale al n. 1408 del 29-05-2021, con la quale il predetto professionista accettava di eseguire l'incarico di cui trattasi proponendo un ribasso del 10% sull'importo posto a base di gara stimato in € 1.404,60, e quindi per un importo complessivo pari ad **€ 1.264,14** oltre I.V.A. ed oneri previdenziali;

Dato atto che, con la predetta nota, contestualmente, il professionista ha prodotto la seguente documentazione redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.28.12.2000, n.445 e successive modifiche e integrazioni:

- dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;
- modulo di presentazione dell'offerta economica;
- modulo informativa ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo 679/2016 e consenso;
- E-DGUE;
- modulo di dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e ss.mm.ii;

Atteso che l'importo netto complessivo dell'incarico pari ad € 1.264,14 è inferiore all'importo di € 75.000,00 e che lo stesso si ritiene adeguato e congruo al fine di garantire i livelli qualitativi attesi in relazione ai servizi da affidare;

Verificate:

- l'iscrizione presso l'Elenco Speciale dei Professionisti ai sensi dell'art. 34, comma 1, D.L. n. 189/2016 convertito in L. n. 229/2016 e s.m.i del geologo Gianluigi Bartolini;
- la regolarità contributiva del professionista sopra menzionato come da documentazione agli atti (Prot n. 1410 del 29-05-2021);
- le annotazioni sugli operatori economici dell'ANAC da cui NON risultano annotazioni riservate nei confronti dell'operatore economico;

Considerato altresì che lo stesso operatore economico non ha ricevuto incarichi di progettazione da questa Amministrazione nell'ultimo anno;

Dato atto che:

1. In applicazione delle disposizioni del Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016 relative alla ricostruzione pubblica, il **Commissionario** dovrà conoscere ed accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al **"Protocollo quadro di legalità" sottoscritto il 02 febbraio 2021** tra il Commissario straordinario del Governo, i presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria, il Presidente dell'ANAC e l'A.D. di Invitalia, per quanto applicabili alla presente convenzione.
2. In particolare allo scopo di prevenire interferenze illecite di tipo corruttivo, il Commissionario è obbligato a rispettare le seguenti clausole previste dell'art.5 del protocollo quadro di legalità del 26 luglio 2017:
 - a) *«L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.»;*
 - b) *«Ove ne ricorrano i presupposti, il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319 quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.».*

Precisato, altresì, che, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. b) **dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma**, sottoscritto tra ANAC, Commissario straordinario del Governo, Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e delegato di Invitalia in data 02-02-2021, il presente atto non è soggetto a verifica preventiva di legittimità in quanto trattasi di affidamento di servizi di ingegneria e architettura e progettazione di importo inferiore ad euro 100.000,00 (centomila);

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e le relative disposizioni applicative;

Vista la Delibera ANAC n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornamento al D.Lgs. n.56/2017 con Delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 - **Linee Guida n. 1**, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti: *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*;

Ritenuto pertanto, di procedere autonomamente, dando atto che tali adempimenti rientrano tra quelli eseguibili ai sensi del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a), con le deroghe disposte **dal Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni)**;

Dato atto, quindi, che si ravvisano, nell'interesse dell'Ente, motivazioni sufficienti per l'affidamento degli incarichi in argomento al professionista come sopra individuato, in linea con le facoltà di legge, senza ulteriori indagini di mercato, che costituirebbero, nella fattispecie, inutile appesantimento del

procedimento amministrativo non commisurato alla natura economica dei servizi da affidare, e alla luce della necessità di provvedere tempestivamente all'esecuzione delle attività;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di procedere all'affidamento dell'incarico di cui al presente atto;
- l'oggetto del contratto l'esecuzione dei servizi suddetti;
- l'importo complessivo del contratto è pari ad € **1.264,14** oltre I.V.A. ed oneri previdenziali;
- l'obbligazione verrà perfezionata mediante sottoscrizione digitale del disciplinare d'incarico allegato al presente atto da parte del Comune e del commissionario incaricato, a titolo di accettazione di quanto disposto, da registrarsi in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, DPR 26/04/1986 n. 131, ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nell'allegato disciplinare d'incarico;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n.50/2016 con le deroghe disposte **dal Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni)** ritenuto il metodo più adeguato rispetto alla tipologia di servizi da affidare ed alle necessità dell'Ente;

Precisato che i professionisti, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, sono tenuti a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, sui quali l'Amministrazione effettuerà i pagamenti tramite bonifici bancari o postali, con l'indicazione del CIG;

Ritenuto di avvalersi delle disposizioni sopra richiamate, per l'affidamento dei servizi in argomento;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con i vigenti atti di indirizzo dell'Amministrazione;

Dato atto, inoltre, che:

- con atto prot. n. 1353 del 22-05-2021 è stato incaricato Responsabile del Procedimento l'Arch. Cristina Civita;
- non sussistono conflitti di interessi ed incompatibilità con i destinatari dell'atto;
- che l'atto rispetta gli indirizzi dell'amministrazione e che risponde all'interesse collettivo;
- che per il presente appalto sono stati acquisiti i seguenti codici:
 - CUP: G75C19000030005
 - CIG: ZD331D8FC2

Ritenuto, quindi, dover procedere all'affidamento degli incarichi in oggetto;

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni);
- il decreto legge n. 189 del 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, e s.m.i., modificato dalla legge 172/2017
- le Ordinanze commissariali n. 109/2020 e 56/2018 e ss.mm.ii.;
- gli Accordi per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza del 28-12-2016 e del 02-02-2021;

Visto il vigente statuto

Viste:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 30 aprile 2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e relativi allegati;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 30 aprile 2021, esecutiva, è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e l'elenco annuale 2021;

Acquisito il visto del Responsabile dell'Area Economica - Finanziaria;

Tutto ciò premesso e considerato:

D E T E R M I N A

- **la premessa** narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- **di affidare**, per le "motivazioni giustificatrici" esposte nella parte narrativa, al geologo **Bartolini Gianluigi** nato il 12/01/1973 a Singen (D) - Cod. Fisc. BRTGLG73A12Z112B, con studio tecnico in Ascoli Piceno, Via Corso di Sotto n. 62 cap 63100, iscritto all'Albo/Ordine dei GEOLOGI delle MARCHE al n° **712**, **l'incarico professionale di redazione della relazione geologica propedeutica alla progettazione dei lavori di "O.C.S.R. n. 56/2018 e 109/2020 - COMUNE DI PALMIANO - CIMITERO CASTEL SAN PIETRO-INTERA AREA – ID 1952 "** per un corrispettivo netto offerto di **€ 1.264,14** oltre I.V.A. ed oneri previdenziali;
- **di dare atto che** l'opera viene finanziata con contributo a valere sui fondi di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n.56 del 10 maggio 2018 e ss.mm.ii, provvedendo con le risorse del fondo di cui all'art.4 del D.L. n.189/2016 (*Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate*), e che la spesa complessiva lorda pari ad € 245.000,00, trova allocazione al codice di bilancio n. 11.02-2.02.01.09.001 cap. 30002 art. 6 interamente finanziata dai fondi sopra descritti;
- **di approvare** la seguente documentazione allegata:
 - Disciplinare d'incarico, che contiene tutte le clausole relative alla progettazione dell'intervento proposto;
- **di dare atto che** il provvedimento è efficace, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, in quanto risultano verificati positivamente in capo all'affidatario i requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs;
- **di dare atto che** in applicazione dell'art. 32 comma 10 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 ai fini della stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni, "c.d. stand still period", trattandosi di un appalto effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del medesimo decreto legislativo;
- **di disporre** che il contratto, venga stipulato mediante sottoscrizione digitale del disciplinare d'incarico allegato al presente atto da parte del Comune e del commissionario incaricato, a titolo di accettazione di quanto disposto, da registrarsi in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, DPR 26/04/1986 n. 131, ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
- **di dare atto che** sono stati acquisiti, secondo le disposizioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ed in esecuzione di quanto disposto dall'art. 3 comma 1 della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i seguenti codici:
 - CUP: G75C19000030005
 - CIG: ZD331D8FC2
- **di precisare**, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. che:
 - il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di procedere all'affidamento dell'incarico di cui al presente atto;
 - l'oggetto del contratto l'esecuzione dei servizi suddetti;
 - l'importo complessivo del contratto è pari a **€ 1.264,14** oltre I.V.A. ed oneri previdenziali;
 - l'obbligazione verrà perfezionata mediante sottoscrizione digitale del disciplinare d'incarico allegato al presente atto da parte del Comune e del commissionario incaricato, a titolo di accettazione di quanto disposto, da registrarsi in caso d'uso ai sensi dell'art. 5,

2° comma, DPR 26/04/1986 n. 131, ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del Decreto Legislativo n. 50/2016;

- le clausole ritenute essenziali sono contenute nell'allegato disciplinare d'incarico;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n.50/2016 con le deroghe disposte **dal Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni)** ritenuto il metodo più adeguato rispetto alla tipologia di servizi da affidare ed alle necessità dell'Ente;

- **di dare atto, che** ai sensi della normativa vigente in materia, dell'affidamento dei presenti incarichi sarà data pubblicità mediante pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale del comune nella sezione "Amministrazione Trasparente";

- **di dare, altresì, atto che** l'affidatario, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;

- **di dare atto** che il Responsabile del procedimento è l'arch. Cristina Civita;

- **di dichiarare** che, relativamente al sottoscritto quale Rup non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del "Codice" nonché obbligo di astensione previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ed inoltre, di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

- **di disporre** che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7 D.lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

- **di dare atto che** contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso da parte di qualsiasi soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse.

La presente determina al fine della pubblicità degli atti, della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi e sarà inserita nella raccolta ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

**DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA REDAZIONE DELLA
RELAZIONE GEOLOGICA PROPEDEUTICA ALLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI "O.C.S.R. n. 56/2018 e
109/2020 - COMUNE DI PALMIANO - CIMITERO CASTEL SAN PIETRO-INTERA AREA – ID 1952 " CIG.
ZD331D8FC2**

Con la presente scrittura privata,

TRA

Il Comune di PALMIANO sito in Palmiano (AP) Piazza Umberto I n.5 C.A.P. 63092 Codice fiscale 80001650441 e per esso il Geom. Emidio Ortolani, nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica-Manutentiva e Vigilanza, nato ad Ascoli Piceno il 01/11/1986;

E

Il _____ nato a _____ () il ____/____/19____, residente a _____ (), C.A.P. _____ in _____ Codice Fiscale _____ Partita IVA n. _____, Regularmente Iscritto all'Albo Professionale dell'Ordine dei _____ al n. ____.

Si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L'Amministrazione del Comune di Palmiano, successivamente qui definita Amministrazione Comunale, conferisce alla parte sopradescritta, indicata nel presente atto come *Commissionario*, che accetta, l'incarico relativo alle attività di cui in oggetto, nel prosieguo indicate come "incarico".

L'incarico ha inizio dalla data della firma contestuale del presente disciplinare.

Premesso che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno affidare, con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n.29 del 16/04/2021, ad un tecnico esterno l'incarico professionale riguardante la redazione della relazione geologica propedeutica alla progettazione dei lavori di "O.C.S.R. n. 56/2018 e 109/2020 - COMUNE DI PALMIANO - CIMITERO CASTEL SAN PIETRO-INTERA AREA – ID 1952 " ai sensi dell'O.C.S.R. N.56/2018 e ss.mm.ii.

Il tecnico incaricato dovrà, per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile unico e/o eventuali collaboratori, i quali provvederanno, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni e informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare le attività di sopralluogo durante il loro svolgimento.

ART. 2 – ARTICOLAZIONE DELLE FASI IN CUI SI SVILUPPA IL SERVIZIO

I servizi tecnici del Commissionario per l'espletamento dell'incarico consistono nelle seguenti attività:

- **Redazione Relazione Geologica** di cui all'art.23 comma 6, D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.-art.26 comma 1 lettera a).art35 del D.P.R. n.207/2010;

ART. 3 – DISPOSIZIONI GENERALI

(Art. 23 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare:
 - a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
 - b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
 - c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
 - d) un limitato consumo del suolo;
 - e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;
 - f) il risparmio e l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell'opera nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
 - g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;
 - h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
 - i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;

- l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.
2. I vari livelli di progettazione saranno sottoposti a momenti di verifica secondo quanto disposto dall'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
3. Il Commissionario pertanto dovrà tenere conto di tutte le indicazioni prescritte dalle competenti autorità ai fini della conformità del progetto stesso a tutte le normative vigenti e applicabili al progetto in questione.
4. L'incarico per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione ricomprende tutte le attività di supporto, nessuna esclusa, necessarie e connesse allo svolgimento dei compiti del responsabile del procedimento e per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori in questione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e D.P.R. 05.10.2010, n.207 e s.m.i., per quanto applicabile
5. Il Commissionario si impegna a tenere contatti e rapporti con la Committente per sottoporre all'esame le soluzioni proposte, nonché di essere disponibile per incontri con Enti, Commissioni consultive e gruppi indicati dalla Committente.
6. Il Commissionario si impegna altresì a partecipare alle iniziative promosse dal Committente per presentare e illustrare fasi e soluzioni progettuali nelle sedi pubbliche e agli organi comunali.
7. La stazione appaltante, (RUP) in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E' consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissso, salvaguardando la qualità della progettazione. (cfr.art.24 comma 4 D.Lgs. n.50/2016)
8. Lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione ricomprende tutte le attività di supporto, nessuna esclusa, necessarie e connesse allo svolgimento dei compiti del RUP, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dai decreti attuativi e dalle linee guida relative.

ART.4 – RELAZIONE GEOLOGICA

(Art.23 comma 6, D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.-art.26 comma 1 lettera a).art35 del D.P.R. n.207/2010)

1. La relazione geologica comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il modello geologico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, nonché il conseguente livello di pericolosità geologica;.
2. Il Commissionario, in relazione al presente incarico e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 23 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovrà sviluppare la Relazione Geologica secondo la documentazione prevista dagli articoli 26 e 35 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i..
3. Nel caso, il Commissionario, non ritenesse necessaria la produzione di un documento di cui al precedente comma, fermo restando quanto previsto dall'art.106 commi 9 e 10 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e art.1176 comma 2 codice civile, dovrà produrre comunque un elaborato contenente apposita dichiarazione motivata circa la non necessità dello stesso.

ART.5 – SUBAPPALTO

(artt. 31 comma 8 e 105 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.- par. 1 punto 3 delle Linee Guida n.1 Delibera ANAC n.973/2016 e s.m.i.)

1. Il Commissionario, non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
2. Nel caso di subappalto delle attività di cui al comma precedente, il Commissionario è tenuto all'osservanza di quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART.6 - PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE DELL'INCARICO

L'Amministrazione, conferisce alla parte sopradescritta, indicata nella presente convenzione come Commissionario, che accetta, l'incarico relativo alle attività previste in oggetto, nel prosieguo del disciplinare indicate come "incarico".

L'incarico ha inizio dalla data di ricezione della comunicazione scritta dell'Amministrazione.

Il tecnico incaricato dovrà svolgere i seguenti adempimenti:

- Categoria d'opera: Edilizia (E) - Edifici e manufatti esistenti – [E.20] Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti.

a) Progettazione definitiva: – Qbll.13: Relazione geologica.

Il Commissionario dovrà, per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile Unico del Procedimento. Sono comprese nella prestazione e nell'onorario, tutte le attività necessarie all'espletamento dell'incarico affidato quali l'effettuazione di sopralluoghi o accertamenti, la redazione di verbali, la fornitura di tutte le strumentazioni occorrenti ed anche del personale necessario all'utilizzo.

Il Commissionario incaricato individua nella propria persona, _____ (iscritto Ordine dei _____ al n. _____), il responsabile delle prestazioni affidate che si avvarrà della struttura tecnica, del personale e di tutte le consulenze che riterrà opportune al fine di garantire il migliore e più qualificato risultato delle prestazioni affidate, senza che ciò modifichi o possa modificare in alcun modo la sua responsabilità né l'entità del corrispettivo.

L'incarico professionale è regolato dagli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, non configurandosi in alcun modo rapporto di lavoro dipendente.

Le prestazioni richieste, per le quali l'Amministrazione Comunale fornirà al tecnico incaricato tutto quanto attualmente a disposizione che possa facilitare o essere utile nello svolgimento dell'incarico.

Qualsiasi ricerca, verifica, accertamento, adeguamento di dati, ottenimento di pareri è a carico del commissionario al quale, per questo, non verrà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo.

Si precisa che il Responsabile del procedimento potrà, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, provvedere ad apportare, anche in corso di progettazione, tenendo conto del D.Lgs. 18.4.2016 n.50, modifiche ed integrazioni alle suddette indicazioni, sempre restando ferma la necessità di assicurare:

- la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
- la conformità alle norme vigenti;
- il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale comunitario.

In ogni caso il presente livello progettuale dovrà essere costituito dagli elaborati obbligatoriamente previsti dalle vigenti normative, nessuno escluso.

E' onere del tecnico incaricato predisporre tutti i richiesti elaborati ed eventuali integrazioni, nelle copie necessarie, e intrattenere i relativi rapporti al fine del sollecito ottenimento di tutti gli atti abilitativi.

Il pagamento di eventuali diritti sarà a carico dell'Amministrazione Comunale.

ART. 7 - ULTERIORI IMPEGNI

Il professionista incaricato si impegna a partecipare e far partecipare eventuali collaboratori a conferenze, convegni, riunioni relative alla prestazione commissionata, senza ulteriore onere finanziario per l'Amministrazione Comunale oltre a quello di cui al successivo art.9.

Il professionista incaricato fornirà, con la dovuta tempestività, tutte le informazioni in suo possesso necessarie per la compilazione delle schede a base delle comunicazioni da effettuare all'ANAC.

ART.8-TERMINI DI CONSEGNA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA

1. I tempi utili di inizio e di ultimazione delle prestazioni richieste decorrono dalla data di comunicazione dell'esecutività, nelle forme e modi di legge, dell'atto di affidamento e sottoscrizione della convenzione d'incarico professionale.
2. Fino a tale data il **Commissionario** non potrà effettuare prestazioni, che se eseguite, non danno diritto comunque ad alcun compenso od altro da parte del **Committente**.
3. Il **Commissionario** si impegna a consegnare presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Palmiano tutti gli elaborati di cui al punto a) dell'art.6 del presente atto, entro **30 (trenta) giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del presente disciplinare.
4. I documenti di cui al precedente comma, dovranno essere prodotti:
 - b) in n.2 (due) copie cartacee (oltre quelle espressamente previste per le prescritte autorizzazioni di altri uffici e/o enti);
 - c) su supporto informatico, in formato PDF, conformemente alle norme del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), firmato digitalmente e redatto nei formati A4 e A3, onde poterlo inoltrare per Posta elettronica Certificata (PEC);
5. Il **Commissionario** è tenuto a consegnare sempre tutta la documentazione presentata all'Amministrazione mediante lettera di accompagnamento datata e sottoscritta, riportante in elenco il materiale trasmesso.
6. I termini sopra indicati non sono derogabili, salvo cause di forza maggiore, determinate e tempestivamente comunicate per iscritto per fattori non dipendenti dalla volontà del **Commissionario** e che comunque saranno attentamente valutate dalla **Committente**.

ART.9- PREVISIONI DI SANZIONI E PENALI NELL'IPOTESI DI RITARDO DELLA CONSEGNA

(art.113-bis comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)

1. Nel caso in cui il **Commissionario** non consegni la relazione geologica nei termini di cui al precedente art. 8, verrà applicata una penale pari all'1 per mille del corrispettivo professionale di

"progettazione" per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sulla rata di saldo nel compenso di cui ai successivi artt. 12-13.

2. Nel caso che il ritardo, superi i giorni 30 (trenta), dei tempi stabiliti dal precedente articolo 8, il **Committente** si riserva la facoltà di rendersi libero da ogni impegno, previa comunicazione scritta, verso il tecnico inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari, sia per il rimborso spese.
3. E' facoltà del **Committente** concedere eventuali proroghe sulla data di presentazione degli elaborati, qualora il ritardo derivi da fatti e avvenimenti non dipendenti dalla volontà del **Commissionario** incaricato.

ART.10 - INTEGRAZIONI E MODIFICHE DEGLI ELABORATI

1. Il **Commissionario** si impegna ad apportare agli elaborati consegnati tutte le modifiche e/o integrazioni richieste Responsabile del procedimento, sino ad ottenere il risultato necessario.
2. Qualora le modifiche comportino cambiamenti nell'impostazione progettuale determinate da nuove o diverse esigenze, al tecnico incaricato spettano le competenze in relazione alla incidenza della variante richiesta. La richiesta di tali modifiche o integrazioni potrà comportare un prolungamento del termine di consegna degli elaborati indicato nell'art.8, da concordare tra le parti.
3. Quanto previsto dai due commi precedenti non si applica al caso di varianti rese necessarie dall'inosservanza, nella redazione del progetto, delle leggi, regolamenti e norme richiamate all'art.1 a causa dell'incompletezza o inidoneità degli elaborati. In caso di errori o omissioni progettuali di cui all'art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016 i titolari dell'incarico saranno responsabili per i danni subiti dalla stazione appaltante, così come riportato dal medesimo comma 2 del predetto articolo. Il tecnico incaricato, in caso di accertati errori ed omissioni nella redazione del progetto, ha l'obbligo di progettare nuovamente i lavori senza alcun costo od onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

ART.11 - RECESSO O SOSPENSIONE DELL'INCARICO

Fermo restando che l'Amministrazione Comunale valuterà di volta in volta la convenienza e necessità di avviare le varie fasi previste, l'Amministrazione Comunale stessa, richiamando quanto disposto dal comma 1 dell'art. 2237 del Codice Civile, si riserva la facoltà di recedere dal presente disciplinare in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, e cioè ancora prima dei termini convenzionali di cui all'art.5. Al professionista incaricato sarà in tal caso dovuto un compenso proporzionale al lavoro già eseguito, previa consegna all'Amministrazione Comunale della relativa documentazione, nonché il rimborso delle spese sostenute e documentate per la quota di prestazione non ancora effettuata.

Il tecnico incaricato può avvalersi a sua volta della facoltà di recesso per giusta causa secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 2237 del Codice Civile. In tal caso egli avrà diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con esclusivo riguardo al risultato utile che ne sia derivato all'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale ha altresì la facoltà di sospendere l'incarico, in qualsiasi momento, mediante decisione motivata, comunicata al professionista incaricato.

Anche in caso di sospensione dell'incarico da parte dell'Amministrazione Comunale, il professionista incaricato ha diritto ad ottenere la corresponsione dell'onorario e delle spese per il lavoro effettuato fino alla data della sospensione, se svolto in conformità al presente disciplinare e tecnicamente corretto. Qualora l'Amministrazione Comunale intenda dare corso al completamento dell'incarico, sia in caso di sospensione che di revoca, quanto corrisposto sarà conteggiato come acconto sulle competenze spettanti per il completamento dell'incarico.

Nel caso di mancata prosecuzione dell'incarico, senza che quindi sia dato avvio a fasi successive, non spetterà al professionista incaricato alcun indennizzo o compensazione.

ART.12 - COMPENSI PROFESSIONALI

(art.24 comma 8-bis secondo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. – D.M.Giustizia 17.06.2016)

Al Tecnico incaricato spettano i compensi così come presuntivamente determinati nel presente articolo, nella misura che segue:

- Categoria d'opera: Edilizia (E) - Edifici e manufatti esistenti – [E.20] Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti.

a) Progettazione definitiva: – Qbll.13: Relazione geologica.

Per **€ 1.579,08 oltre contributi previdenziali e IVA**, calcolati su un importo lavori presunto di €. 422.864,08.

La definizione dell'onorario per l'espletamento dell'incarico è effettuata facendo sostanziale riferimento all'art.34, comma 5, del D.L. 17/10/2016, n.189 e alle ordinanze del Commissario Straordinario per la

Ricostruzione n.12/2017, n.41/2017 e successive modificazioni e integrazioni, nonché al D.M. Giustizia 17.06.2016.

L'incarico, pur nell'ambito della complessità generale che ha comportato la richiesta delle professionalità richieste, è riconosciuto, ai fini della determinazione dell'onorario, di normale complessità, senza specifiche difficoltà, con elaborati in numero non superiore al normale.

L'incarico viene conferito e accettato concordemente senza carattere di urgenza, anche qualora si proceda all'avvio anticipato della prestazione nelle more della stipula del disciplinare; pertanto, stante l'assenza di tali prestazioni speciali, non si prevede alcun incremento.

Altresì, la presenza di competenze plurime e lo svolgimento di incarico collegiale non comporterà alcun incremento dell'onorario come calcolato nel caso di professionista singolo.

Tutte le attività necessarie, anche per l'acquisizione dei pareri e nulla osta sono comprese negli onorari come previsti nel presente articolo.

L'onorario comprende quanto dovuto al professionista incaricato per l'assolvimento dell'incarico, incluse le spese di studio strettamente necessarie ad esso e il tempo per le pratiche amministrative presso uffici pubblici e la partecipazione a convegni e riunioni informative indette dall'Amministrazione Comunale.

Tutte le ulteriori prestazioni e altre esigenze devono intendersi comprese negli onorari previsti a percentuale.

Le competenze saranno assoggettate al Contributo Previdenziale e Assistenziale e all'I.V.A. nelle misure di legge, entrambe poste a carico dell'Amministrazione Comunale e ricomprese nelle somme a disposizione.

ART.13 - PAGAMENTO DEI COMPENSI

Gli importi di cui all'art.8 verranno liquidati, previa presentazione di dettagliata specifica tecnica secondo quanto stabilito dall'art.24 c.8-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nel seguente modo:

- 50% dell'onorario, entro 30 gg. dal ricevimento da parte dell'Amministrazione Comunale della liquidazione del 20% del contributo concesso, indicativamente prevista entro 15 gg. dalla comunicazione di avvenuto affidamento dell'incarico;
- 50% dell'onorario, entro 30 gg. dal ricevimento da parte dell'Amministrazione Comunale della liquidazione del saldo del contributo concesso, indicativamente prevista entro 7 gg. Dalla ricezione dell'avvenuta approvazione del progetto da parte del Commissario Straordinario del Governo;

In base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n.192, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;

Conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'amministrazione solo ad avvenuta liquidazione da parte della Regione degli acconti e saldi.

ART.14 - TRACCIABILITA'

(art.3 L.13.08.2010, n.136 e s.m.i.)

1. Il **Commissionario** assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 13.08.2010 n. 136;
2. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 della citata legge 136/2010.

ART.15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. La inosservanza di una sola delle clausole, condizioni e termini indicati nel "contratto", fermo restando l'applicazione delle specifiche pattuizioni in tema di penali, sanzioni e risoluzione del contratto e quanto altro convenuto nel "contratto", comporta il risarcimento da parte dell'inadempiente degli eventuali danni.
2. Il Soggetto Realizzatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte, nel caso di subappaltatori o subcontraenti, agli obblighi di tracciabilità finanziaria ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Comune e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di Ascoli Piceno.
3. Qualora il Commissionario non assolva agli obblighi previsti dall'art.3 della legge 13.08.2010, n.136 e s.m. e i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3 L. n.136/2010 e ss.mm.ii.

ART.16 - INCOMPATIBILITA'

Il professionista incaricato dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna delle condizioni d'incompatibilità con la prestazione professionale richiesta, ai sensi di disposizioni di legge, ordinamento professionale o contrattuali, e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire.

ART.17 - CAUSE DI RISOLUZIONE PER L'INOSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI PALMIANO

Il Tecnico dichiara di aver preso visione del vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Palmiano.

Le parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni del predetto Codice di comportamento si applicano, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori, a qualsiasi titolo, dell'incaricato, il quale si impegna a consegnare agli stessi copia del suddetto codice.

La violazione degli obblighi comportamentali stabiliti dal citato Codice di comportamento, da parte dell'Appaltatore e dei suoi collaboratori, determina la risoluzione del rapporto costituito con il presente atto.

ART.18 - PROPRIETA' E DISPONIBILITA' DEI PROGETTI

Il progetto, o parti di esso, purché retribuito come stabilito, anche in caso di sospensione o recesso dall'incarico, resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione Comunale che potrà a suo insindacabile giudizio darvi o meno esecuzione e utilizzarlo come meglio riterrà opportuno, senza che al tecnico incaricato spetti alcun compenso, indennizzo e diritto oltre al pagamento dell'onorario pattuito per quanto effettuato.

Si richiamano le norme sul diritto di autore di cui alla Legge 22.4.1941 n. 633 come successivamente modificata e in particolare l'art.11.

ART.19 – RESPONSABILITÀ

Il Commissionario assume altresì tutte le responsabilità derivanti dall'incarico professionale di ordine penale, civile, amministrativo e patrimoniale.

ART.20 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

1. In applicazione delle disposizioni del Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016 relative alla ricostruzione pubblica, il **Commissionario** dovrà conoscere ed accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al *"Protocollo quadro di legalità"* sottoscritto il 02 febbraio 2021 tra il Commissario straordinario del Governo, i presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria, il Presidente dell'ANAC e l'A.D. di Invitalia, per quanto applicabili alla presente convenzione.
2. In particolare allo scopo di prevenire interferenze illecite di tipo corruttivo, il Commissionario è obbligato a rispettare le seguenti clausole previste dell'art.5 del protocollo quadro di legalità del 26 luglio 2017:
 - c) *«L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.»;*
 - d) *«Ove ne ricorrano i presupposti, il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319 quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.».*

ART.21 – EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

E' fatto obbligo al **Commissionario**, nello svolgimento dell'incarico in argomento, di garantire il rispetto di quanto disposto dalle norme in vigore al fine di evitare il potenziale danno alla salute pubblica a causa della diffusione dell'infezione da COVID-19.

ART.22 – INADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Fermo restando quanto stabilito dai precedenti articoli in tema di penalità, qualora il **Commissionario** non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, il **Committente** si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida, secondo quanto previsto dalla normativa civilistica in materia.

ART.23 – RECESSO

(art.109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. i.)

1. Ai fini dell'applicazione dell'istituto del recesso della presente convenzione, si applicano le disposizioni di cui all'art.109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i..
2. Per quanto non espressamente riportato, valgono le norme del codice civile.

ART.24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, PROVVEDIMENTI E OBBLIGHI

(art.108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

1. Nel caso doversi verificare la necessità di risoluzione del contratto si applicano le disposizioni di cui all'art.108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. Per quanto non espressamente riportato, valgono le norme del codice civile.

ART.25 - ACCORDO BONARIO PER I SERVIZI E LE FORNITURE

(art.206 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)

Per tutte le controversie tra il **Committente** e il **Commissionario** sorte sia durante l'esecuzione come al termine della presente convenzione, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, si applicheranno, in quanto compatibili le disposizioni di cui all'art.205 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Ascoli Piceno.

ART.26 – INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO

Dopo le scadenze di cui al precedente articolo 13 sulle somme dovute e non pagate decorrono a favore del **Commissionario** e a carico del **Committente**, gli interessi legali previsti dalla vigente normativa in materia.

ART.27 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al rispetto delle clausole e condizioni del presente disciplinare e che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute alla autorità giudiziaria ordinaria, con esclusione della competenza arbitrale.

Il foro competente è quello di Ascoli Piceno.

ART.28 – REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI E RISERVATEZZA

3. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra il **Commissionario** e il **Committente** inerenti la presente convenzione sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4. E' fatto obbligo al **Commissionario** di garantire il più assoluto riserbo e segreto sui dati e sulle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi dell'articolo 53 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Le risultanze delle rilevazioni dovranno servire esclusivamente per le finalità indicate dal **Committente**, ed è fatto divieto assoluto di qualsiasi altro uso diretto o indiretto all'esterno da parte del **Commissionario**, anche per interposta persona.
5. L'inosservanza di questa norma, in caso di acclarata responsabilità del **Commissionario**, costituirà giusta causa di risoluzione immediata del rapporto in danno del **Commissionario**, ogni eccezione di fatto e di diritto fin da ora rimossa, fatte salve eventuali altre azioni di qualsiasi natura e tipo che il **Committente** intendesse, nella sua piena autonomia e discrezionalità, avviare nei confronti del **Commissionario**.

ART.29 - TUTELA DELLA PRIVACY-ART.13 REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL 27.04.2016

Ai sensi dell'art. 13 *(Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato)* del Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016, in ordine al procedimento in oggetto, si informa quanto segue:

1. Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali: titolare del trattamento è il Comune di Palmiano. Il Titolare può essere contattato mediante: PEC o email come a margine riportate.
2. Finalità del Trattamento: tutti i dati forniti da questo **Commissionario** al Committente, saranno raccolti e trattati ai fini del presente contratto.
3. Modalità del Trattamento: i dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a

far fronte alle finalità sopra indicate. Comunque il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

4. Conservazione dei dati: -i dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui codesto **Commissionario** sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento.
5. Comunicazione dei dati: i dati di codesto **Commissionario** potranno essere comunicati a:
 - al personale dipendente dell'ente, responsabile in tutto o in parte del procedimento o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio;
 - agli altri soggetti eventualmente aventi titolo, ai sensi della legge n.241/90 e s.m.i. e dal regolamento comunale sul diritto di accesso ai documenti;-agli altri soggetti della Pubblica Amministrazione, per l'adempimento degli obblighi di legge.
6. Profilazione e Diffusione dei dati: i dati di codesto **Commissionario** non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
7. Diritti dell'interessato: In ogni momento, codesto **Commissionario** potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
 - a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
 - b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
 - c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
 - d) ottenere la limitazione del trattamento;
 - e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune eleggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
 - f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
 - g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
 - h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
 - i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
 - j) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a all'indirizzo pec: comune.palmiano@emarche.it. Il **Commissionario**, dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazioni sopra indicate.

ART.30 – DOMICILIO LEGALE

Agli effetti della “convenzione” il **Commissionario** elegge domicilio presso la Residenza Municipale in P.zza Umberto I, n.5 del Comune di Palmiano.

ART.31 – SPESE DI STIPULAZIONE

Tutte le eventuali spese inerenti alla stipula della “convenzione”, e precisamente bolli, registro, diritti, contributi ed oneri vari, sono a carico del **Commissionario**, senza diritto alcuno di rivalsa.

ART.32 – REGISTRAZIONE

La “convenzione”, trattandosi di servizio soggetto a I.V.A. sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131(*Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro*) e le relative spese, nessuna esclusa, saranno poste a carico del **Commissionario** così come eventuali imposte, da applicarsi all'attuazione di disposizioni del presente contratto e conseguenti alla registrazione.

ART.33 – NORME FINALI

1. Le parti stabiliscono, sin da ora, di sottoporre alle necessarie modifiche o integrazioni il presente atto qualora disposizioni legislative intervenute successivamente alla sottoscrizione ne prevedessero o solo consigliassero, anche per esclusive ragioni di tutela di pubblici interessi, la necessità.
2. Per quanto non espressamente previsto e specificato con la presente convenzione, si applicano le disposizioni di cui:

- al D.L. 17.10.2016 n.189, convertito con modificazioni in L.15.12.2016, n.229 e s.m.i., ultimo con D.L. 16.07.2020, n.76 convertito con modificazioni in L. 11.09.2020, n.120;
- l'O.C.S.R. n.37 del 08.09.2017 e s.m.i.;
- l'O.C.S.R. n.109 del 23.12.2020 e s.m.i.;
- al D.Lgs.18.04.2016, n.50 e s.m.i. ultimo con D.L. 16.07.2020, n.76 convertito con modificazioni in L. 11.09.2020, n.120;
- al D.P.R. 05.10.2010, n.207 e s.m.i., per la parte applicabile, in forza dell'art.216 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- al D.Ministero della Giustizia del 17.06.2016;
- agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27 e 35 del D.M. 19.04.2000, n.145 e s.m.i.;
- agli articoli 1218, 1669 e 2055 del codice civile;
- Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”* (Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 Aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019), per le parti non in contrasto con D.L. 16.07.2020, n.76 convertito con modificazioni in L. 11.09.2020, n.120;
- Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»*. (Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017) per le parti non in contrasto con D.L. 16.07.2020, n.76 convertito con modificazioni in L. 11.09.2020, n.120
- altresì tutte le vigenti leggi che disciplinano l'esercizio della libera professione, nonché quanto stabilito dalle vigenti normative in materia di progettazione, direzione, vigilanza, contabilità e collaudo di lavori pubblici, ancorché non espressamente richiamate, e a tutte, seppur non espressamente menzionate disposizioni regolamentari e normative regolanti la materia dei lavori pubblici.

Letto, confermato e sottoscritto

Palmiano, lì

COMMITTENTE

Comune di Palmiano

COMMISSIONARIO

La presente determinazione diviene immediatamente esecutiva, con l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio di ragioneria.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA
f.to: (GEOM. ORTOLANI EMIDIO)

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna, diviene esecutiva.

Palmiano, li 29-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

f.to: DR. CIPPITELLI ANGELO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11-06-2021 al 26-06-2021.

Palmiano, li 11-06-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to: DR. ERCOLI PASQUALE

Palmiano, li 11-06-2021

VISTO: IL SINDACO

f.to: (AMICI GIUSEPPE)

E' **copia conforme all'originale** da servire per uso amministrativo e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Dalla Residenza Municipale, li 11-06-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. ERCOLI PASQUALE
